



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ordinanza n. 404 del 09.12.2024

ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO A MANO SITO IN VELLETRI,

IL SINDACO

PREMESSO CHE

In data 24/04/2019 registrata al protocollo del Comune di Velletri al nr. 22453/2019, è pervenuta al S.U.A.P. di questo ente Comunicazione dalla di
subingresso per atto tra vivi nell'attività di autolavaggio a mano ubicato in Velletri in

DATO ATTO

Che in data 25/11/2024, con nota acquisita al prot. Del Comune di Velletri nr. 68267 del 25/11/2024, (rif .prot. ASL 64189 del 2024) ,la ASL Roma 6- U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha comunicato a questo Comune che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 20/11/2024 presso l'attività suddetta, è risultato che la stessa, pur essendo servita da un impianto di depurazione delle acque di lavaggio a ciclo chiuso, con recupero e riuso dell'acqua depurata, all'esito di una verifica dell'impianto mediante l'utilizzo di un tracciante di tipo fluoescina, si è accertato che le acque di scarico provenienti dallo stesso venivano recapitate sul nudo terreno, determinando quindi uno scarico sul suolo, in contrasto con l'art. 103 c.1 del D.lgs nr. 152 del 2006;

Che il S.U.A.P del Comune di Velletri non ha rilasciato alla alcuna
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottata dall'autorità competente, per gli scarichi industriali sul suolo di acque reflue provenienti dall'attività suddetta e per il titolo art. 3 co.1 lett.e) *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 commi 4 o comma 6 della legge 26/10/1995 nr. 447 del D.P.R. n.r.59 del 2013;*

ACCERTATO

Pertanto che l'attività in oggetto risulta condotta in violazione della normativa ambientale in quanto esercitata senza le autorizzazioni prescritte allo smaltimento delle acque reflue industriali sul suolo e senza aver prodotto a questo Ente la relativa dichiarazione o documentazione in materia di impatto acustico, per cui, oltre alle sanzioni penali previste dall'ordinamento, consegue, quale atto dovuto, l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività;

CONSIDERATO

Che "... rientrano, pertanto, tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi, a condizione che le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle

C_L719 - - 1 - 2024-12-09 - 0071586

delle acque domestiche", (Sez. 3, n. 22436 del 03/04/2013, Rv. 255777 e Sez. 3, n. 36982 del 7/07/2011, Rv. 251301), e ciò indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento (così Sez. 3, n. 3199 del 2/10/2014, Rv. 262006).

Che lo scarico di reflui da impianti di autolavaggio, senza autorizzazione, integra il reato di cui all'articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006 (scarico industriale non autorizzato), secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 4 aprile 2019, n. 14762) non potendo tali acque essere assimilate a quelle domestiche;

Che gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi in quanto utilizzano in grande quantità, e con continuità, non solo detersivi ma anche altri materiali che interagiscono nelle operazioni di lavaggio dando luogo ad un elevato inquinamento chimico ripetuto e costante. Non è chiaramente quindi possibile configurare un'assimilabilità degli stessi agli scarichi civili provenienti da insediamenti abitativi e caratterizzati da uso limitato di detersivi, per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente provenienti dalle vetture usurate. "...Ne consegue che lo sversamento sul suolo di tali acque, operato senza autorizzazione, è certamente idoneo a integrare la fattispecie contestata, per sua natura costituente reato di pericolo e dovendo, in ogni caso, essere assicurato il preventivo controllo della P.A." (Cass. Pen. Sez 3 nr. 3450 del 28/01/2020;

DATO ATTO

Che sussistono le condizioni previste dal comma 5 dell'art.50 del D. Lgs. 267/2000 T.u.e.l. per il ricorso al provvedimento extra-ordinem dell'ordinanza contingibile ed urgente demandata al Sindaco nelle Sue funzioni di massima autorità in materia di sicurezza e di prevenzione igienico-sanitaria comunale;

Che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in quanto, nella specie, trattasi di atto doveroso e vincolato conseguente alle violazioni elevate dalla ASL Roma 6 in data 20/11/2024, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima L. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 24 maggio 2018, n. 1382/2018; nonché Sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2227 e 26 settembre 2008, n. 4659; Sez. V, 19 settembre 2008, n. 4530);

VISTI

- Il D. lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. art. 74, comma 1, lett. h), come modificato dal D. lgs. n. 4 del 2008;
- Il D.P.R. nr. 13 marzo 2013 nr. 59 e ss.mm.ii. "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale";
- La Legge 7 agosto nr. 241 del 1990 e ss.mm.ii. "Norme sul procedimento amministrativo";
- l'art. 50 co. 5 del" TUEL D.Lgs nr. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", il quale dispone che: "...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Per i motivi in premessa esposti e per il ripristino di adeguate condizioni di igiene e sanità pubblica

ORDINA

operativa in
rappresentante *pro tempore*:

de
in persona del legale

a) in forza di quanto accertato dalla ASL Roma 6, a seguito di sopralluogo effettuato in data 20/11/2024, così come comunicato a questa Amministrazione con nota rif. prot. ASL nr. 64189/2024, acquisita in atti al prot. n. 68267 del 25/11/2024, al fine di garantire e tutelare la sanità e l'igiene pubblica, di cessare immediatamente l'esercizio dell'attività di autolavaggio a mano ubicato in Velletri, che condotta senza le necessarie autorizzazioni previste dall'ordinamento vigente;

b) di provvedere altresì, alla contestuale chiusura del locale in cui viene svolta la suddetta attività di autolavaggio a mano;

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punto ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico di pubblica sicurezza, con l'ausilio di personale appositamente incaricato e con addebito/rivalsa di tutte le spese ed oneri sostenuti dalla Pubblica Amministrazione tramite l'Avvocatura Comunale;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa sulla privacy;

Che la presente Ordinanza venga notificata a mezzo P.E.C.:

- alla sede operativa in Velletri, in persona del legale rappresentante *pro tempore* al domicilio digitale dell'impresa come risultante dal Registro Imprese;
- alla ASL Roma 6 - Dipartimento di prevenzione: sisp@pec.aslroma6.it;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Velletri;
- all'Ufficio Messì del Comune di Velletri per la pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- al Comando Compagnia Carabinieri: trm23754@pec.carabinieri.it;
- alla Guardia di Finanza Comando Compagnia Velletri: rm1160000p@pec.gdf.it;
- Alla Arpa Lazio Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Lazio: direzione.centrale@arpalazio.legalmail.pa.it;
- All'Avvocatura Comunale;
- Allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Velletri.

Al Comando di Polizia Locale è demandato il controllo circa l'esatta e puntuale ottemperanza al presente provvedimento amministrativo e, in caso di inadempienza, il compito di procedere all'elevazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla stessa data di notifica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

II SINDACO
AVV. ASCANIO CASCELLA



C_L719 - - 1 - 2024-12-09 - 0071586